

**COMUNE DI TAVAGNACCO**

PROVINCIA DI UDINE

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale****OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA - ANNO 2023**

L'anno **2023**, il giorno **30** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:06**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Assente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente in collegamento
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BONETTI OSCAR	Consigliere	Presente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente in collegamento
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale dott. SORAMEL STEFANO**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA ANNO 2023**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, che prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione";

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 14.11.2022, con cui è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), sostitutiva, nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

RICHIAMATI i seguenti articoli della L.R. n. 17/2022:

- art. 2 ove viene stabilito che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione;
- art. 3 contenente le definizioni di "fabbricato", "fabbricato strumentale all'attività economica", di "area fabbricabile" e di "terreno agricolo";
- art. 4 avente ad oggetto "Definizioni di abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale";
- art. 6 avente ad oggetto "Soggetto passivo";
- art. 7, concernente la definizione di base imponibile, ove vengono definiti gli stessi criteri di determinazione ai fini IMU;
- art. 8 di conferma della riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IMU, per le seguenti tipologie di immobili:
  1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, per i quali si richiama l'art. 7 del Regolamento Comunale ILIA;
  3. unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che, con deliberazione consiliare n. 09 del 13.02.2023, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii., è stato approvato il Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), ex L.R. 17/2022 (artt. 7 e 15);

CONSIDERATO che, ai fini dell'art. 8 del succitato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ILIA, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare;

VISTO l'articolo 9 della L.R. 17/2022, che stabilisce le aliquote ILIA "base" per le diverse fattispecie imponibili, modificabili con deliberazione del consiglio comunale, come segue:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono intervenire solo diminuendola fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili diversi dai precedenti l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che il sopra richiamato art. 9, comma 1, disciplina anche la detrazione d'imposta, disponendo che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla Legge Regionale 27 agosto

1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

VISTO l'articolo 10 della L.R. n. 17 in questione, che dispone le seguenti riduzioni dell'imposta:

1. per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;
2. per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

CONSIDERATO che l'articolo 11 della L.R. 17 stabilisce l'esenzione dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, per:

- a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il susseguente articolo 12, che stabilisce l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli, come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola,

- comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 17/2022, per l'anno 2023, si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica, i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:

- a) A/10;
- b) A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3;
- c) gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11;
- d) C/1, C/3, C/5;
- e) gruppo D fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4;

fatta salva la facoltà, solo con riferimento all'anno 2023, per i fabbricati diversi da quelli precedentemente indicati, di attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

VISTO l'art. 7 comma 6) della L.R. 17/2022 che testualmente recita: *“Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A decorrere dall'1 gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 i Comuni determinano, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti a un ordine professionale, individuati secondo le modalità e nel numero definiti da regolamento comunale in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. Tale determinazione avviene periodicamente e comunque non oltre dieci anni dall'ultima delibera di determinazione dei valori stessi”;*

RICHIAMATE le disposizioni di cui al susseguente art. 14, concernenti le modalità di trasmissione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote relative all'imposta, nel Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che, ai sensi di tali disposizioni, la delibera di approvazione delle aliquote ha effetto per l'anno di riferimento, a condizione che sia trasmessa ed inserita nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto indicato in premessa, approvare le aliquote della nuova Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), al fine di garantire gli stanziamenti di entrata previsti nel Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 20.12.2022;

DATO ATTO che le conseguenze finanziarie derivanti dall'istituzione della nuova imposta ILIA sono enucleate nella succitata deliberazione n. 69, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

VISTO l'art. 42, comma secondo, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare per l'anno di imposta 2023 le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nelle misure stabilite nell'allegata tabella A.
3. Di precisare che l'applicazione delle aliquote e detrazioni del presente atto ha effetto ex tunc, dal 01.01.2023.
4. Di trasmettere la presente deliberazione consiliare accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, con le modalità previste dalla normativa ex art. 1, comma 757 della L. 160/2019 e ss.mm.ii. e art. 14 della L.R. 17/2022.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.17, comma 12 della L.R. 17/2004 e ss.mm.ii.

Allegato A:

FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTE ILIA 2023 L.R. n. 17/2022
<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b>                      l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 4, comma 1 lettera a) L.R. n. 17/2022).</p>	<p><b>0,4 per cento</b>                      (detrazione € 200,00)                      art. 9, comma 1</p>
<p><b>PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO, DIVERSO DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.R. N. 17/2022.</b></p>	<p><b>0,86 per cento</b>                      art. 9, comma 2</p>
<p><b>FABBRICATO AD USO ABITATIVO, DIVERSO DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.R. N. 17/2022 E ULTERIORI RISPETTO AL PRIMO.</b></p>	<p><b>0,86 per cento</b>                      art. 9, comma 3</p>
<p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b> di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p>	<p><b>0,00 per cento</b>                      art. 9, comma 4</p>
<p><b>TERRENI AGRICOLI</b></p>	<p><b>0,6 per cento</b>                      art. 9, comma 5</p>
<p><b>AREE FABBRICABILI</b></p>	<p><b>0,76 per cento</b>                      art. 9, comma 6</p>
<p><b>FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA</b></p>	<p><b>0,86 per cento</b>                      art. 9, comma 7</p>
<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA PER GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI COMMI DA 1 A 7 DELL'ART.9 DELLA L.R. N. 17/2022.</b></p>	<p><b>0,86 per cento</b>                      art. 9, comma 8</p>

<b>FATTISPECIE IMPOSITIVA</b>	<b>ESENZIONI L.R. N. 17/2022</b>
<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 4, comma 1 lettera a) L.R. n. 17/2022).</p>	<p><b>Esente</b></p> <p>art.11 comma 1 lettera a)</p>
<p><b>ANZIANI E DISABILI PER IMMOBILI DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>È assimilata all'abitazione principale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2022 l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare (art. 15, comma 1 lettera f) L.R. n. 17/2022).</p> <p>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 4, comma 1 lettera a) L.R. n. 17/2022).</p>	<p><b>Esente</b></p> <p>art. 8 Regolamento ILIA</p>
<p><b>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Si intende la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (art. 4, comma 4 L.R. n. 17/2022).</p> <p>Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 4, comma 1 lettera a) L.R. n. 17/2022).</p>	<p><b>Esente</b></p> <p>art.11, comma 1 lettera a)</p>
<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE PER FORZE ARMATE E DI POLIZIA</b></p> <p>Si tratta di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art. 4, comma 5 L.R. n. 17/2022).</p> <p>Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 4, comma 1 lettera a) L.R. n. 17/2022).</p>	<p><b>Esente</b></p> <p>art.11, comma 1 lettera a)</p>
<p><b>ESENZIONE DALL'IMPOSTA DELL'IMMOBILE CONCESSO IN USO</b></p>	<p><b>Esente</b></p>

<p><b>GRATUITO A ENTI TERRITORIALI E ENTI NON COMMERCIALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>  Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad altro ente non commerciale destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali o statutari. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni di cui al presente articolo.</p>	<p>art. 6 Regolamento ILIA</p>
<p><b>BENI MERCE</b>  Si intendono i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 11, comma 1, lettera h) L.R. n. 17/2022).</p>	<p><b>Esente</b>  art. 11, comma 1, lettera h)</p>

## **SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

---

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**(f.to ALESSANDRA BOSCHI)**

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**(f.to ALESSANDRA BOSCHI)**

---

### **C.C. N. 31 DEL 30/05/2023**

Su questo punto all'ordine del giorno il Sindaco spiega che nella Regione FVG l'ILIA dal primo gennaio 2023 ha sostituito l'IMU che rimane in vigore su tutto il resto del paese; il Sindaco evidenzia che i presupposti non differiscono in modo sostanziale; fa presente che sarà possibile operare sulle aliquote per porre in essere delle politiche fiscali dal 2024; fa presente inoltre che nel 2024 sarà da costituire una commissione per la definizione dei valori venali delle aree fabbricabili; il Sindaco precisa poi che per l'anno 2023 l'Amministrazione comunale ha confermato le misure delle aliquote ex IMU 2022; nessun cambiamento sulle aliquote;

Il Sindaco chiede se ci sono interventi;

Nessuno chiede di intervenire;

Si passa alla votazione;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti n. 20 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 20 Consiglieri votanti e n. 20 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

### **II CONSIGLIO COMUNALE**

con voti n. 20 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 20 Consiglieri votanti e n. 20 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**Il Presidente**

F.to CUCCI GIOVANNI

**Il Segretario**

F.to SORAMEL STEFANO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 05/06/2023 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 20/06/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 05/06/2023

**Il Responsabile della pubblicazione**  
F.to Cosetta Antoniazzi

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Comune di Tavagnacco, addì

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**